



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media

DETERMINA N. 1/15/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE CONCERNENTE LA CESSIONE DEL MARCHIO
"CLASS TV" DALLA SOCIETÀ CLASS EDITORI S.P.A. ALLA SOCIETÀ SKY
ITALIA S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*";

VISTA la delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014, allegato A, recante "*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2012*";

VISTA la delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, recante "*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*";

VISTA la comunicazione pervenuta con nota del 22 gennaio 2015 (prot. Agcom n.17024 del 23 gennaio 2015) e la documentazione allegata, con la quale è stata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media

comunicata la cessione dell'autorizzazione in ambito nazionale per la fornitura di programmi televisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri ("CLASS TV"), dalla società Class Editori S.p.a. alla società Sky Italia S.r.l.;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1) l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo 43;

2) Sky Italia S.r.l. (di seguito, Sky), società con socio unico, con sede legale in via Monte Penice, 7, 20138 Milano, è:

- una società operante nel Sistema Integrato delle Comunicazioni in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi, di editore di stampa periodica e di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet e di concessionaria di pubblicità e che per tali attività è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata da Sky PLC e controllata direttamente da Sky Italian Holdings S.p.a., società di diritto italiano appartenente al gruppo Sky PLC;
- controllante direttamente Sky Italia Network Service S.r.l. (con socio unico), titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi di rete via satellite, e Telepiù ("Telepiù"), che svolge attività di tesoreria con proventi di natura finanziaria;
- titolare di un'autorizzazione per la fornitura del servizio di media audiovisivo su frequenze digitali terrestri con il marchio "Cielo", irradiato attraverso l'operatore di rete denominato Persidera S.p.a. (già Rete A S.p.a.);
- titolare di altre due autorizzazioni in ambito nazionale per la fornitura di due servizi di media audiovisivi (ad oggi non irradiati) destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri rispettivamente con i marchi "Cielo 2" e "Cielo Sport" (già "Sky Arte") nonché di una abilitazione alla trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H (ad oggi non irradiati) come da dichiarazioni inviate al MISE (in data 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1° dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27 novembre 2009 e 18 dicembre 2009);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media

3) Class Editori S.p. A., è una società con sede legale in Milano Via M. Burigozzo n. 5, codice fiscale n. 08114020152 e partita Iva n. 08114020152, titolare dell'autorizzazione in ambito nazionale per la fornitura di programmi televisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri con il marchio "Class Tv" (provvedimento prot. n. D.G.S.C.E.R./Uff.III/20001/LR del 2 settembre 2005);

4) secondo quanto dichiarato dalla società Sky, l'operazione in esame è stata posta in essere attraverso un atto notarile autenticato il 19 gennaio 2015 (rep. n. 8071 e 8072, racc. n. 4558) e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio Territoriale di Milano 2 – in data 19 gennaio 2015, Serie 1T, numero 1688. In particolare, la società Class Editori S.p.a. ha ceduto a Sky l'autorizzazione in ambito nazionale per la fornitura di programmi televisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri con il marchio "Class Tv" e la corrispondente numerazione del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre attribuita con determina Prot. n. DGSCER/DIV. III/82590 del 24 novembre 2010;

5) la società Sky ha dichiarato altresì di aver provveduto a presentare istanza di adeguamento/voltura al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Divisione IV (prot. MISE n. 2505 del 20 gennaio 2015), dell'autorizzazione DTT e della posizione LCN oggetto dell'operazione;

6) con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8 del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame non comporta, da parte della società Sky, il superamento della soglia del 20%;

7) in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico si rileva, sulla base della delibera dell'Autorità n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014, che Sky ha conseguito nell'anno 2012 ricavi nel SIC pari al *omissis* . L'operazione in esame non risulta pertanto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media

idonea a consentire alla società Sky, o alle sue controllanti o controllate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC, così come definiti dall'Autorità nella citata delibera n. 114/14/CONS;

8) ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, l'operazione in esame non assume alcuna rilevanza;

9) ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n.368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 5 febbraio 2015

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano